



ACCORDO QUADRO ARIA_2021_904.1

**PER I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
LOTTO N. 1 – CIG 9099890AC7**

CONTRATTO APPLICATIVO

SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ (CDC) PRESSO L'IMMOBILE DI VIA BOCCACCIO 17 A COLOGNO MONZESE (MI), CUP E27H21009420002 – CIG DERIVATO 9583464CAA.

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, C.F./P.IVA 09320420962, con sede legale in Sesto San Giovanni, viale Matteotti 83, in persona del Legale rappresentante e Direttore Generale pro-tempore, rappresentata dalla Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a Firenze il 12/02/1963, per brevità in seguito denominata anche solo "**Azienda**",

E

EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL, sede legale in MILANO c.a.p. 20124, via A. Tadino, 24, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di MILANO al n. REA MI 1482341, P.IVA 11618850157, PEC eet@pec.it, domiciliata ai fini del presente atto in MILANO, via A. Tadino, 24, in persona del Socio, Presidente del CdA, Direttore Tecnico e Legale Rappresentante Dott. Ing. Stefano Cobolli Gigli, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante **KELLER ASSOCIATI SRL**, sede legale in MILANO c.a.p. 20147, via Inganni, 84, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di MILANO al n. REA MI1863018, P.IVA 05974460965, domiciliata ai fini del presente atto in MILANO, via Tadino, 24, e la mandante **MANTICA dott. Paolo Natale**, domicilio fiscale in BOVISIO MASCIAGO c.a.p. 20813, via Isonzo 5, Libero Professionista, C.F. MNTPTNT73C01D286Z, P.IVA 03277270124, domiciliato ai fini del presente atto in MILANO, via Tadino, 24, e la mandante **FENU ing. Sabina**, domicilio fiscale in GALLARATE c.a.p. 21013, via A. Aleardi, 35 Libero Professionista, C.F. FNESBN86B43F979A, P.IVA 03628520128, domiciliato ai fini del presente atto in MILANO, via Tadino 24, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in MILANO c.a.p. 20145, via Mario Pagano 65, NOTAI DOTT. ROVEDA LAURINI CLERICI D'AMORE (di seguito nominata, per brevità, anche solo "**Appaltatore**")

PREMESSO CHE

- a) l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e l'Appaltatore hanno sottoscritto l'Accordo Quadro ARIA_2021_904.1, per l'affidamento delle attività di servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Lotto 1, CIG 9099890AC7, sul quale basare gli Contratti applicativi che ciascun Ente del Sistema Regionale di cui alla legge 33 /2007 e del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii. situati nelle Province di Milano, Monza/Brianza, Lecco, Pavia, Lodi, potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro;
- b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- c) in data 03/01/2023 il Responsabile Unico del Procedimento arch. Daniela Giani, per conto dell'Amministrazione Contraente, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, ha inviato una Richiesta d'offerta all'Appaltatore, per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di una casa di comunità (CdC) presso l'immobile di via Boccaccio 17 a Cologno Monzese (MI);

- d) in data 13/01/2023 l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte;
- e) con deliberazione n. 71 in data 24/01/2023 l'Amministrazione contraente ha autorizzato la sottoscrizione del presente contratto Applicativo.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali

- 1) Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.
- 2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.
- 3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 4, ancorché non allegati.

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Si rimanda alle definizioni dell'art. 2 del Contratto principale.
- 2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: **Codice Identificativo di Gara (CIG)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è **9583464CAA**; **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto: **E27H21009420002**.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) L'Azienda affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 5. del Contratto, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, l'Appalto per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di una casa di comunità (CdC) presso l'immobile di via Boccaccio 17 a Cologno Monzese (MI), secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d'offerta e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente.
- 2) Il Direttore dei lavori, nell'espletamento dell'incarico, resta obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.

L'incarico ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
- Ufficio della direzione lavori composto da almeno n. 2 addetti con qualifica di direttore operativo
- Contabilità dei lavori a corpo
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

L'Ufficio Direzione Lavori, individuato dal soggetto affidatario, è composto dai seguenti professionisti, ferma restando l'onnicomprendività del compenso:

- Direttore dei lavori: Ing. STEFANO COBOLLI GIGLI, iscritto dal 1983 all'Ordine degli Ingegneri di Milano al n. 13569 (EET – Socio, Legale Rappresentante, Presidente del CdA e Direttore Tecnico);
- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. ELIANA MONNI, iscritta dal 05/09/2007 all'Ordine degli Ingegneri di Milano al n. A26441 (EET - Consulente su base annua);
- Direttore Operativo edile: arch. STEFANO CARANGELO, iscritto dal 28/03/1990 all'Ordine degli Architetti di Milano al n. 6419 (Keller Associati srl – Socio, Legale Rappresentante, Amministratore e Direttore Tecnico);
- Direttore Operativo impianti meccanici, elettrici e speciali: ing. ALBERTO FARIOLI, iscritto dal 2001 all'Ordine degli Ingegneri di Varese al n. 2560 (Keller Associati srl - Socio);

- tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, Accordo Quadro e negli atti di gara.

Articolo 4 – Documenti contrattuali

- 1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Articolo 5 – Corrispettivi

- 1) Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto è pari a Euro 60.693,29 (sessantamilaseicentonovantatre/29), oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge.
- 2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto Specifico sulla base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a cui verrà applicato lo sconto offerto in gara.
- 3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
- 4) L'Azienda e l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima della sottoscrizione del singolo Contratto applicativo, a redigere un "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
- 5) L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Articolo 6 – Varianti

Il Direttore Lavori proporrà al RUP, entro 15 giorni dall'insorgenza della necessità (a titolo indicativo e non esaustivo: fatto imprevisto imprevedibile, richiesta del RUP, richiesta dell'impresa o di terzi, ecc.), l'adozione della variante/modifica contrattuale, indicandone motivazioni, presupposti e stima sommaria.

Qualora autorizzato dal RUP, il Direttore Lavori redigerà la perizia di variante e, ove necessario, in prima persona, anche il progetto di variante, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici ed economici.

La redazione della perizia di variante e gli oneri conseguenti alla progettazione della stessa si intendono compresi nel corrispettivo dell'affidatario fino al limite del 20 per cento in aumento e/o in diminuzione dell'importo dei servizi affidati.

Per perizie di variante di importo superiore al limite del 20 per cento, il corrispettivo verrà definito mediante applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e ss.ii per il calcolo della relativa parcella e ribassato dello sconto % offerto in sede di gara.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o prevedano l'utilizzo di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezziari ufficiali approvati dalla Stazione Appaltante utilizzati nella redazione del progetto esecutivo;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'elenco prezzi unitari di contratto;
- c) qualora non fossero possibili le modalità di cui ai precedenti punti, ricavandoli da specifiche nuove analisi utilizzando i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, desunti dal prezziario di cui sotto vigenti al momento della data di pubblicazione della gara attraverso un contradd-

ditto tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. I prezziari di riferimento per la redazione dei nuovi prezzi dovranno essere, in ordine di:

- prezzario Regione Lombardia,
- prezzario della Camera di Commercio di Milano, o della provincia in cui vengono eseguiti i lavori,
- prezzi informativi dell'edilizia DEI.

Nel caso di lavorazioni o forniture altamente specialistiche, non riscontrabili nei prezziari di cui sopra, il prezzo potrà essere desunto da offerte di mercato prendendo come riferimento il prezzo risultante dalla media di almeno tre offerte.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dall'Ente contraente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente contraente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 7 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione

- 1) Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto dall'Ente contraente all'Appaltatore come segue:
 - a) 90% (novanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all'approvazione dei S.A.L. prodotti dall'appaltatore dei lavori e calcolato proporzionalmente all'importo dei lavori risultanti dai predetti S.A.L.;
 - b) il pagamento dell'importo a saldo del corrispettivo maturato (10% - dieci per cento) avverrà dopo il favorevole collaudo dei Lavori ex art. 102 del Codice.
- 2) L'Appaltatore, svolte le attività preparerà per il Direttore dell'esecuzione e RUP, un resoconto dei servizi svolti, il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all'Appaltatore per l'emissione della fattura.
- 3) I pagamenti per l'esecuzione dei Servizi a favore dell'Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art.105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione Contraente delle fatture. L'ammontare della fattura dell'Appaltatore dovrà riportare l'importo del certificato di pagamento.
- 4) Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Amministrazione Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo mail: uotp@pec.asst-nordmilano.it.
 - a) Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.
 - b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.
 - c) Qualora l'Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione Contraente.
- 5) Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, l'Amministrazione Contraente tratterà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà quanto previsto all'art. 30

comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

- 6) Alla comunicazione dell'ultimazione dei Servizi da parte dell'Appaltatore, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata dall'Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell'Appaltatore sul Conto finale e la relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall'art. 201 e dall'art. 202 del Regolamento.
- 7) Ai sensi dell'art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" l'Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio dell'ASST NORD MILANO è: UF501B. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.
- 8) L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore consegna all'Amministrazione Contraente il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
- 9) L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
- 10) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 19 del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivare dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene applicabile all'Amministrazione Contraente, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'Amministrazione Contraente.
- 11) Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:
 - Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **9583464CAA**;
 - Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **E27H21009420002**.

Articolo 8 – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti all'art.8) dell'Accordo Quadro, si impegna a:

- a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Azienda, nonché quando le circostanze, le condizioni, lo stato d'avanzamento delle prestazioni, lo rendano ne-

- cessario o opportuno. L'affidatario è obbligato a far tempestivamente presente all'Azienda evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o di razionalizzazione;
- b) a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Azienda o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso dell'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Azienda committente ed anche in orari serali;
 - c) agli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti d'assenso che si rendessero necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico, con particolare riferimento a quelli relativi all'autorizzazione sismica, alla prevenzione incendi, alle autorizzazioni degli enti comunali, compresi gli incontri con le Autorità e con gli organismi competenti al rilascio;
 - d) agli adempimenti necessari ad ottemperare a quanto eventualmente richiesto da Enti preposti al controllo in cantiere (ATS, Azienda) durante l'esecuzione dei lavori.
 - e) Ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, così come ratificato con Legge 108 del 29/07/2021, l'appaltatore diverso da quello indicato nel comma 2 del citato D.L. e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all'Ente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui si tratta è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale e al consigliere regionale di parità.
 - f) L'appaltatore è tenuto altresì a consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, all'Ente, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della gara d'appalto indetta per il servizio di cui al presente Contratto Applicativo. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 9 – Referenti dell'Appaltatore

- 1) Le Parti danno atto che:
 - (i) il Responsabile del Procedimento è:
arch. Daniela Giani c/o la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'A.S.S.T. Nord Milano, Via Gorki n. 50 - Cinisello B.mo (MI), PEC uotp@pec.asst-nordmilano.it
 - (ii) Il Referente dell'Appaltatore è:
Ing. Stefano Cobolli Gigli c/o **EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL**, Via A. Tadino, 24, MILANO CAP 20124, PEC eet@pec.it .

Articolo 10 – Termine di ultimazione dei servizi

- 1) La durata del servizio coincide con il tempo di realizzazione dell'opera che viene stimato in 250 (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, e comunque fino all'ultimazione dei lavori, nonché ulteriori, massimi, 6 mesi fino all'emissione del collaudo.
- 2) Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Affidatario comporterà l'applicazione di una penale, come meglio dettagliato al successivo Articolo 11;
- 3) In nessun caso, l'Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione del servizio stesso.

Articolo 11 – Penali

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una penale, come di seguito meglio dettagliato:

1) Relativamente all’attività di Direttore Lavori

- a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito indicato:
- per ritardato adempimento (consegna dei lavori, entro 10 giorni dalla disposizione del RUP)
 - per ritardato adempimento (iscrizione delle controdeduzioni entro quindici giorni dalla iscrizione delle Riserve sul registro di contabilità da parte dell’Esecutore dei lavori e trasmissione della relazione Riservata entro quindici giorni dalla iscrizione delle controdeduzioni)
 - per ritardato adempimento (verifica schede di sottomissione dei materiali entro 15 giorni dalla sua consegna e accertamenti ultimazione lavori entro 20 giorni dalla comunicazione dell’Esecutore dei lavori)
 - per ritardato adempimento (Redazione SAL entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e Redazione del Conto Finale entro 60 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori)
- b) 1 (uno) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito indicato:
- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare dell’incarico di Direzione Lavori per almeno 4/5 (quattro quinti) dell’intero periodo di durata dell’incarico, con verifica su base annuale)

2) Relativamente all’attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

- a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito indicato:
- per ritardato adempimento (emissione della verifica del POS entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del POS delle imprese presenti in cantiere)
 - per ritardato adempimento (emissione degli eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento)
 - per ritardato adempimento (emissione dell’aggiornamento finale, a fine lavori, del fascicolo tecnico, di cui all’articolo 91 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento o comunque dalla fine lavori dettata dal Direttore dei lavori)
- b) 1 (uno) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito indicato:
- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per almeno 4/5 (quattro quinti) dell’intero periodo di durata dell’incarico, con verifica su base annuale).

L’importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto dall’Ente contraente all’atto della liquidazione della fattura emessa dopo il ritardo che l’ha generata, previa emissione di fattura - da parte dell’Ente contraente – per l’importo corrispondente alla penale.

L’importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi di cui alla fattura emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora l’importo complessivo delle penali maturate sia maggiore dell’importo di tale fattura, la parte dell’importo delle penali ancora dovuta sarà detratta dagli importi di cui alle fatture successive.

L’importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 5, salvo il diritto da parte dell’Ente contraente di risolvere il **Contratto**. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Articolo 12 – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi

- 1) Il Responsabile Unico del Procedimento vigilerà che l’esecuzione del Servizio avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.

- 2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro.

Articolo 13 – Risoluzione Contrattuale

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto e meritevoli di approvazione, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 14 – Recesso

L'Azienda, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

ASST NORD MILANO
Elisabetta Fabbrini

R.T. EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL
Ing. Stefano Cobolli Gigli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n.82 e norme collegate*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n.82 e norme collegate*

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante:

- Allegato "A" (Richiesta d'Ordine e relativi allegati);
- Allegato "B" (Accettazione Ordine)

(Allegato C)

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per i servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Ing. Stefano Cobolli Gigli, quale procuratore legale rappresentante dell'*Appaltatore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali), Articolo 3 (Oggetto Appalto Specifico), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 7 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione), Articolo 8 (Obblighi dell'Appaltatore), Articolo 11 (Penali).

R.T. EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL
Ing. Stefano Cobolli Gigli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n.82 e norme collegate*